

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Ricorso

dell'Arch. **Andrea FIUME** (C.F. FMI NDR 52H09 F376M), residente in Monopoli (BA), Via San Francesco d'Assisi n° 21, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Vite n. 7, presso lo studio dell'Avv. Giovanni C. Sciacca, che lo rappresenta e difende per procura a margine

contro

la **Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti - INARCASSA**, in persona del Presidente pro tempore

per l'annullamento

della deliberazione assunta dal Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa nella riunione del 25, 26 e 27 giugno e 21 e 22 luglio 2008 - comunicata con nota della Dir. Gen. di Inarcassa 23 settembre 2008 ricevuta il giorno 30 successivo - con cui sono state approvate le modifiche statutarie per la sostenibilità nel tempo del vigente sistema di contribuzione e relative prestazioni previdenziali ed assistenziali per gli iscritti (all. 1), nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali (in particolare, la bozza predisposta ed approvata dal C.di A., l'O.d.G. della riunione del Comitato del 25 giugno 2008, tutto il procedimento deliberativo).

Premesse di fatto

1. Le modifiche statutarie per la sostenibilità nel tempo del sistema di contribuzione e relative prestazioni previdenziali ed assi-

stenziali approvate dal Comitato Nazionale dei Delegati con la deliberazione impugnata.

Prima di ripercorrere l'iter che ha preceduto la deliberazione assunta in data 22 luglio 2008 dal Comitato Nazionale dei Delegati (*in-de*, CND) in assenza del ricorrente Arch. Fiume, delegato della Provincia di Bari, a conclusione dei lavori tenutisi nelle riunioni del 25, 26 e 27 giugno e 21 e 22 luglio, con cui è stata approvata la proposta di riforma del sistema previdenziale di Inarcassa per la sostenibilità, vanno indicate le modifiche apportate con tale delibera (all.

1) al vigente Statuto, con un dirompente effetto sul sistema stesso:

- aumento dell'aliquota del contributo soggettivo dall'attuale 10% al 14,5% a partire dal 2012, secondo la seguente progressione: 11,5% dal 1° gennaio 2009, 12,5% dal 2010, 13,5% dal 2011. Destinazione di una quota del contributo pari allo 0,5% al finanziamento delle attività assistenziali già a partire dal 2009 (*art. 22 - comma 1*);
- aumento del contributo soggettivo minimo dagli attuali 1.200 euro a 1.800 euro a partire dal 2013, secondo la seguente progressione: 1.400 euro nel 2009, 1.600 euro nel 2011. Per gli anni 2010 e 2012 ed a partire dal 2014 il contributo minimo e la quota destinata all'assistenza vengono rivalutati annualmente in proporzione alle variazioni dell'indice ISTAT di cui all'art.35 (*art. 22 - comma 2*);
- innalzamento dell'aliquota del contributo integrativo dal 2% al 4% a partire dal 2009 (*art. 23 - comma 5*);

- dall'attuale sistema di calcolo retributivo per qualsiasi reddito, viene introdotta l'applicazione del sistema di calcolo contributivo nel calcolo della pensione di vecchiaia per le annualità con redditi professionali dichiarati ai fini Irpef inferiori, per il 2009, a 6.000 euro o a volumi d'affari dichiarati ai fini IVA inferiori a 10.000 euro (art. 25 - comma 1);
- progressiva estensione, dagli attuali migliori 20 sugli ultimi 25 anni, dei redditi posti alla base del calcolo della pensione di vecchiaia fino ad arrivare nel 2014 ai 25 migliori redditi sugli ultimi 30 anni (art. 25 - comma 1);
- introduzione di meccanismi riduttivi per quanto riguarda la pensione minima, penalizzando coloro i quali hanno redditi bassi. Attualmente la previsione statutaria garantisce comunque una pensione minima che non può essere inferiore a 8 volte l'importo del contributo soggettivo minimo in vigore alla data dalla quale decorre la pensione (art. 25 - comma 4);
- modifica degli attuali requisiti previsti (trentacinque anni di iscrizione e contribuzione e 58 anni di età) per beneficiare della pensione di anzianità che, a partire dal 1° luglio 2009, sarà corrisposta a coloro che sommando età e periodo di iscrizione e contribuzione raggiungano la quota 96. Tale quota nel 2011 è aumentata a 97 e a 98 nel 2013 (art. 26 - comma 1);
- introduzione di coefficienti di riduzione dell'importo del trattamento di anzianità in funzione dell'età di pensionamento. Attualmente i coefficienti sono gli stessi sia per coloro che usufruiscono della

pensione di anzianità sia per coloro che usufruiscono della pensione di vecchiaia (art. 26 - comma 3).

2. L'iter riepilogativo delle precedenti assemblee di Inarcassa ad oggetto la sostenibilità.

i) Secondo lo Statuto di Inarcassa:

"13.1. - Il Comitato Nazionale dei Delegati ha le seguenti funzioni:

- a) *stabilire i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione di Inarcassa;*
- b) *deliberare sulle modificazioni e le integrazioni allo Statuto;*
- c) *determinare la misura degli emolumenti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, della Giunta Esecutiva e del collegio dei Revisori dei Conti;*
- d) *deliberare in ordine ai regolamenti riguardanti le attività di previdenza e assistenza, alle loro modificazioni ed integrazioni, e sulle variazioni della misura delle contribuzioni;*

ecc.....

13.2 - Le delibere di cui alle lettere a) ed f) vanno trasmesse ai Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Tesoro per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo n. 509/1994; le delibere di cui alla lettera b) vanno trasmesse ai Ministeri stessi per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, mentre le delibere di cui alla lettera d) sono rese esecutive con l'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 12 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6".

Il successivo art. 33 - *Variabilità dei contributi* stabilisce a sua volta:

"33.1 - La percentuale di cui all'articolo 22 primo comma, lettera a), può essere variata ogni due anni con delibera del Comitato Nazionale dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione di Inarcassa. Essa non può eccedere il 15 per cento. La prima variazione può avvenire nel 1996 con effetto dal 1° gennaio 1997.

33.2 - La percentuale di cui all'art. 23, quinto comma, può essere variata annualmente con delibera del Comitato Nazionale dei Delegati su proposta del Consiglio di Amministrazione con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può eccedere il 5 per cento.

33.3 - I provvedimenti di cui ai commi precedenti, resi esecutivi con l'emanazione dei decreti previsti dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale".

ii) In materia di sostenibilità nel tempo del vigente sistema di contribuzione e relative prestazioni previdenziali e assistenziali per gli iscritti architetti e ingegneri ad Inarcassa, si è avviata all'interno del CND la discussione a partire dalla riunione del 6 e 7 aprile 2006.

Infatti, al punto 7 dell'O.d.G. era previsto l'argomento:

- *"Analisi ed indirizzi generali per garantire la sostenibilità del sistema Inarcassa"*;

e al punto successivo:

- *"Discussione generale per l'individuazione degli indirizzi in materia di iscrिवibilità, contribuzione, sanzioni e prestazioni"*.

In seno all'Assemblea furono poi unificati in unico punto.

Si sono delineate due linee di pensiero.

Il Presidente di Inarcassa e il C. di A. optavano per l'introduzione di misure drastiche sia in termini di aumento della contribuzione sia in termini di ridimensionamento dei parametri per le prestazioni, anche immediatamente, mentre da parte di molti delegati si manifestava l'esigenza di decidere con ponderazione a fronte di elementi certi e dettagliati con un'ampia gamma di soluzioni.

L'Assemblea si concludeva senza una precisa determinazione.

Nel CND del 22-23 giugno 2006, i due argomenti ormai unificati venivano nuovamente affrontati, senza prendere alcuna decisione.

Con il CND del 5 e 6 ottobre 2006 continuava la discussione e, dopo la evidente contrapposizione tra chi voleva approvare le modifiche così come delineate dal Presidente di Inarcassa e di chi invece era orientato ad un maggiore approfondimento e ad un necessario coinvolgimento della platea degli iscritti, era approvato un documento, presentato dal medesimo Presidente, con il quale si raccomandava allo stesso:

"1) di presentare al prossimo CND il materiale di studio e supporto alle proposte che i delegati vorranno presentare;

2) di rimandare l'eventuale approvazione delle modifiche statutarie ad un CND da convocare entro il mese di marzo 2007".

Pur inserito l'argomento nell'O.d.G. del 22 e 24 novembre successivo, questo non veniva discusso, venendo a mancare il numero legale.

La discussione riprendeva nel successivo CND del 26 gennaio 2007, sempre con l'alternanza delle posizioni, tant'è che a fine lavori il Presidente di Inarcassa nel suo intervento ribadiva l'esigenza di verificare l'effettiva volontà dell'Assemblea di affrontare il tema della sostenibilità.

Con il CND del 2 marzo 2007 la discussione continuava e le posizioni si radicalizzavano anche perché, nel frattempo, era entrato in vigore l'art. 1 comma 763 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) (all. 2), secondo il quale il Bilancio Tecnico Attuariale (B.T.A.) degli enti previdenziali privatizzati, previsto dall'art. 2 co. 2 del D.Lgs. 509/1994 onde assicurare la stabilità delle gestioni previdenziali (all. 3), deve essere redatto secondo criteri da determinarsi con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

A tal proposito, dovendosi quindi procedere a redigere il B.T.A. con riferimento al 31 dicembre 2006, con un documento presentato in Assemblea diversi delegati tentavano di frenare la spinta in avanti data dal C.d.A., senonchè i lavori si interrompevano per mancanza del numero legale.

iii) Nonostante la discussione generale non si fosse conclusa, il Presidente di Inarcassa convocava per il 10 maggio 2007, con prosecuzione l'11 maggio 2007, il CND inserendo al punto 3) dell'O.d.G.:
- "*Sostenibilità: approvazione modifiche statutarie (articoli 7, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 35, 37, 42 e 44)*".

A seguito della discussione generale, veniva approvata con 235 voti favorevoli, 7 contrari e 4 astenuti una mozione "Tesser" integrata dalla mozione "Fiume" (riportati nel Verbale della Seduta come all.ti 27 e 28).

La mozione "Tesser", in vista dell'art. 10.10 del Regolamento per le riunioni del CND¹ (all. 4), chiedeva che *"il CDA predisponga la bozza finale comprendendo tutti i documenti, i contributi e le proposte già presentate sia come studio del CDA sia come interventi dei Delegati, entro giugno 2007"*, mentre la mozione "Fiume", in vista del predetto comma 763 dell'art. 1 della L. Finanziaria 2007 concernente la redazione obbligatoria dei B.T.A. delle Casse privatizzate, chiedeva l'integrazione della mozione "Tesser" con l'aggiunta *"che l'approvazione finale delle modifiche statutarie in discussione avvenga dopo la predisposizione del citato Bilancio Tecnico Attuariale a norma di legge"* (all. 5).

In buona sostanza, l'approvazione delle modifiche statutarie da parte del CND veniva sottoposta alla condizione sospensiva della predisposizione del B.T.A. secondo il cennato comma 763 della L. Finanziaria 2007.

iv) Successivamente, nell'Assemblea del 21, 22, 28 e 29 febbraio 2008 veniva messo al punto 6) dell'O.d.G. l'argomento:

- "*Bilancio Tecnico Attuariale al 31.12.2006*".

¹ 10.10 - Quando l'Assemblea dei delegati è chiamata a deliberare in merito a modifiche dello Statuto o dei regolamenti, il Comitato Nazionale dei Delegati è convocato una prima volta per la discussione generale, dopo la quale il Consiglio di Amministrazione redige una bozza finale da sottoporre alla votazione del Comitato. Eventuali emendamenti alla bozza finale devono essere presentati con un congruo anticipo indicato dal Presidente di Inarcassa nella convocazione della riunione.

Durante la discussione dell'argomento, nell'ultima tornata del 29 febbraio, veniva presentato un bilancio predisposto nel dicembre 2007 dallo Studio Orrù & Associati, che consisteva in una serie di slides rappresentative di alcune analisi da lui effettuate, che venivano commentate da parte dei delegati attraverso i vari interventi e tramite le richieste di delucidazioni.

Non si trattava all'evidenza da parte del CND di una presa d'atto del B.T.A. previsto dal citato comma 763 della L. Finanziaria, non solo per il suo contenuto ma anche perchè il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 29 novembre 2007, recante la "Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria" (all. 6), era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008, successivamente alla presentazione dell'elaborato.

3. La deliberazione impugnata.

i) Nonostante l'approvazione della predetta mozione, che impegnava il Presidente e il C.d.A. a procedere all'approvazione delle modifiche statutarie per la sostenibilità solo dopo l'approvazione del B.T.A. secondo i criteri di legge e quindi del D.M. 29 novembre 2007, all'O.d.G. della riunione del CND del 25, 26 e 27 giugno del 2008 (all. 7) era inserito al punto 4 l'argomento:

- "Sostenibilità: approvazione modifiche statutarie (artt. 22, 23, 25, 26 e 35) e del Regolamento per il calcolo della prestazione supplementare reversibile (art. 2.3)".

Con lo stesso O.d.G. era stato stabilito:

"Ai sensi dell'art. 10.10 del Regolamento interno delle riunioni del Comitato Nazionale dei Delegati, gli eventuali emendamenti alle proposte di modifica per la sostenibilità (Statuto e Regolamento) devono essere presentati entro venerdì 20 giugno p.v. via e-mail all'account segreteria.direzione@inarcassa.it e tramite fax al n. 06/85274414".

Era altresì allegata la Bozza finale, predisposta e approvata dal C.d.A., sulla quale presentare gli eventuali emendamenti (all. 8).

Gli emendamenti alla proposta di modifica per la sostenibilità, da presentare entro venerdì 20 giugno (ore 24), pervenuti in numero di 561, sono stati ricevuti dai Delegati (in forma cartacea) la mattina di mercoledì 25 giugno in vista dell'assemblea che iniziava in seconda convocazione lo stesso mercoledì 25 giugno, ancorché il ripetuto art. 10.10 del Regolamento interno per le riunioni del CND (all. 4) disponga che *"eventuali emendamenti alla bozza finale devono essere presentati con un congruo anticipo indicato dal Presidente di Inarcassa nella convocazione della riunione"*.

ii) L'art. 10 del citato Regolamento interno per le riunioni del CND (*inde*, Regolamento) detta regole precise per il dibattito in Assemblea e per la lettura e messa in discussione di emendamenti e mozioni².

² Secondo l'art. 9.8 del Regolamento:

"Si definisce emendamento un atto volto a modificare i testi proposti in Assemblea.

Si definisce mozione un atto teso a promuovere una deliberazione dell'Assemblea.

Si definisce mozione d'ordine una proposta che attiene alla procedura all'ordine dei lavori.

Si definisce mozione sospensiva una proposta di sospensione della trattazione dell'argomento.

Fermo restando che secondo il richiamato l'art. 10.10:

"Quando l'Assemblea dei Delegati è chiamata a deliberare in merito a modifiche dello Statuto o dei regolamenti, il Comitato Nazionale dei Delegati è convocato una prima volta per la discussione generale, dopo la quale il Consiglio di Amministrazione redige una bozza finale da sottoporre alla votazione del Comitato. Eventuali emendamenti alla bozza finale devono essere presentati con un congruo anticipo indicato dal Presidente di Inarcassa nella convocazione della riunione",

viene precisato che:

"10.1 - Il Presidente dell'Assemblea pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno dopo averne comunicato l'oggetto e chiesto se necessario di illustrarlo al Presidente di Inarcassa, che può avvalersi del supporto di altri Consiglieri, del Direttore Generale e, in genere, di esperti e consulenti, oppure a un Delegato.

10.2 - Nel corso della discussione dell'argomento, ciascun Delegato può presentare emendamenti, mozioni e raccomandazioni, fatto salvo quanto previsto al successivo comma dieci.

10.3 - A giudizio del Presidente dell'Assemblea, la discussione degli stessi può svolgersi contemporaneamente o successivamente all'argomento cui essi si riferiscono.

10.4 - Gli emendamenti e le mozioni vanno letti e posti in discussione secondo l'ordine di presentazione; nel caso in cui essi ri-

Si definisce mozione pregiudiziale una proposta di inammissibilità alla trattazione di una mozione o di un argomento, per contrasto con norme di legge, di Statuto, o di regolamenti".

guardino lo stesso argomento, il Presidente dell'Assemblea dà la precedenza a quelli il cui contenuto risulti più distante dal testo originario.

10.5 - Gli emendamenti e le mozioni sono illustrati da un proponente; è anche ammessa una replica dello stesso o di altro firmatario.

10.6 - Nel caso di presentazione di mozioni pregiudiziali, sospensive o d'ordine, è data la parola a due oratori, che intervengono uno a favore ed uno contro, dopo di che il Comitato, senza ulteriore discussione, decide sulla mozione stessa".

iii) La bozza finale (all. 8) da sottoporre al CND ai sensi dell'art. 10.10 del Regolamento per le modifiche statutarie prevedeva tra le varie modifiche:

- all'art. 22, co. 1.
 - aumento del contributo soggettivo dall'attuale 10% al 14,5%, scaglionato dal 2009 al 11,5%, dal 2010 al 12,5%, dal 2011 al 13,5% e dal 2012 al 14,5%;
- all'art. 22, co. 2.
 - aumento del contributo soggettivo minimo dagli attuali euro 1.200,00 ai 2.450,00 Euro, scaglionati dal 2009 ai 1.700,00 Euro, dal 2010 ai 1.950,00 Euro, dal 2011 ai 2.200,00 Euro e dal 2012 ai 2.450,00 Euro, che a partire dal 2013 saranno rivalutati annualmente in proporzione alle variazioni ISTAT;
- all'art. 23, co. 5.

- aumento del contributo integrativo dall'attuale 2% al 4% a partire dall'annualità 2009;
- agli artt. 25 e 26.
 - diminuzione delle prestazioni (pensione di vecchiaia, pensione minima o pensione di anzianità) scaglionate nel tempo e con parametrizzazioni diverse riferite ai redditi.

Gli emendamenti il cui contenuto risultava più distante alla bozza finale redatta dal C.d.A. (in termini di percentuali e di diminuzione delle prestazioni) erano i seguenti:

- all'art. 22, co. 1.
 - emendamenti presentati dall'Arch. Fiume, in numero di 250 (dal n. 1 al n. 250 - *ex multis* v. all.ti da **26** a **54**);
 - emendamento presentato dall'Arch. Scollo e Ing. Cicero (all. **55**);
 - emendamento presentato dall'Ing. Papaleo, Ing. Degni e Arch. Madia (all. **56**);
 - emendamento presentato dall'Ing. Sajeve (all. **57**);
 - emendamento presentato dall'Ing. De Salvo (all. **58**);
 - emendamento presentato dall'Ing. Sintoni (all. **59**);
 - emendamento presentato dall'Ing. Nardi (all. **60**);
 - emendamento presentato dall'Arch. Del Fabbro (all. **61**);
 - emendamento presentato dall'Arch. Cini (all. **62**);
 - emendamento presentato dall'Arch. Gugliara (all. **63**).
- All'art. 22, co. 2.

- emendamenti presentati dall'Arch. Fiume, in numero di 7 (dal n. 251 al n. 257 - all.ti da **64 a 70**);
- all'art. 25, co. 4.
 - emendamenti presentati dall'Arch. Fiume, in numero di 8 (dal n. 260 al n. 267 - all.ti da **71 a 78**);
- all'art. 25, co. 7.
 - emendamenti presentati dall'Arch. Fiume, in numero di 9 (dal n. 269 al n. 276 - all.ti da **79 a 86**);
 - emendamento presentato dall'Arch. Del Fabbro (all. **87**).

iv) Nella tornata dell'Assemblea del 26 giugno è iniziata la discussione del punto 4 dell'O.d.G. (Sostenibilità: approvazione modifiche statutarie - artt. 22, 23, 25, 26 e 35 del Regolamento per il calcolo della prestazione supplementare reversibile).

Come risulta dal relativo verbale (all. **9**), nonostante l'opposizione dell'Arch. Fiume, **anziché porre in discussione gli emendamenti presentati dai Delegati dando la precedenza a quelli il cui contenuto risultava più distante da quello della bozza finale** (e quindi anche quelli del Delegato Fiume), in ossequio a quanto disposto dall'art. punto 10.4 del Regolamento, il Presidente dell'Assemblea metteva in discussione (argomento per argomento) una serie di "*mozioni d'ordine*" presentate dai Delegati Tomasi e Chiovini che proponevano - in violazione del predetto art. 10.4 - "**di trattare e valutare con priorità**" non gli emendamenti dal contenuto più distante da quello della bozza, bensì tutti gli emendamenti dal contenuto più vicino a quello della bozza medesima, attraverso griglie predeterminate

di modifiche relative a ciascun articolo dello Statuto e del Regolamento in discussione.

E così (per quel che qui interessa):

- *Mozione d'Ordine 1 (all. 10): "doversi trattare e valutare con priorità, relativamente alle modifiche di cui all'art. 22 comma 1, tutti gli emendamenti i cui contenuti prevedano un livello di incremento complessivo del contributo soggettivo superiore al 14% e l'incremento dal 1 gennaio 2009 superiore all'11.50% + 0.50%".*
- *Mozione d'Ordine 2 (all. 11): "doversi trattare e valutare con priorità, relativamente alle modifiche di cui all'art. 22 comma 2, tutti gli emendamenti i cui contenuti prevedano un livello di incremento del contributo minimo superiore a 2200 euro di cui 80 euro destinati alla assistenza".*
- *Mozione d'Ordine 3 (all. 12): "doversi trattare e valutare con priorità, relativamente alle modifiche di cui all'art. 25 comma 4, tutti gli emendamenti i cui contenuti prevedano il calcolo della pensione minima non legato al contributo soggettivo minimo".*
- *Mozione d'Ordine 4 (all. 13): "di doversi trattare e valutare con priorità tutti gli emendamenti che all'art. 25 non vengano a prevedere nuove forme di prestazioni rispetto a quelle attualmente previste dallo statuto anche definite 'premierità'".*
- *Mozione d'Ordine 5 (all. 14): "doversi trattare e valutare con priorità tutti gli emendamenti che all'art. 26 non vengano a pre-*

vedere la possibilità di corrispondere la pensione di anzianità con un periodo di iscrizione e contribuzione inferiore a 35 anni".

Con tale *escamotage*, venivano **esclusi immediatamente dalla discussione e dall'esame dei Delegati tutti gli emendamenti** (circa il 50% e la maggior parte di quelli presentati dal ricorrente) **che prevedevano modifiche più distanti rispetto a quelli previsti dalla bozza finale.**

Posta in violazione la prima di tali mozioni d'ordine, questa veniva approvata a maggioranza.

A questo punto l'Arch. Fiume dettava a verbale le sue rimostranze e si allontanava dall'Assemblea, senza più prendere parte alle votazioni sui testi emendati dei singoli articoli né tantomeno alla votazione finale per appello nominale all'articolato complessivo sulla sostenibilità riportato nella delibera di che trattasi, avvenute nei giorni 27 giugno e 21 e 22 luglio 2008 (all. da **17** a **22**).

In data 26 giugno inviava però al Collegio dei revisori dei conti una lettera, lamentando la violazione delle previsioni statutarie e regolamentari nella conduzione dell'Assemblea (all. **15**).

v) I lavori assembleari procedevano secondo l'impostazione dettata dalle mozioni Tomasi-Chiovini nei giorni 26 e 27 giugno, sino a che non erano sospesi ed aggiornati al 21 luglio.

All'inizio dei lavori assembleari di quella tornata, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti leggeva una comunicazione in risposta alla nota dell'Arch. Fiume e di altri delegati, con la quale si esprimeva l'avviso che i criteri di priorità previsti dall'art. 10.4 del Re-

golamento andavano applicati alla sola procedura ordinaria di discussione di cui all'art. 10.2 e non allo speciale iter modificativo delle norme statutarie previsto dall'art. 10.10 (all. 16).

I lavori assembleari, con votazione separata su ogni singolo articolo emendato sempre in assenza dell'Arch. Fiume (all. da 17 a 22), sono proseguiti e si sono conclusi il 22 luglio 2008 con l'approvazione del testo definitivo delle modifiche statutarie per la sostenibilità indicate al precedente n. 1, sempre in assenza dell'Arch. Fiume.

4. La comunicazione della deliberazione.

L'Arch. Fiume ha preso conoscenza e visione della relativa deliberazione assunta dal CND nella riunione del 25, 26 e 27 giugno e 21 e 22 luglio 2008 e del suo contenuto allorché il relativo verbale gli è pervenuto il 30 settembre 2008, tramite raccomandata della Direzione Generale (all. 1).

Risulta che detto verbale sia stato sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea - la cui firma sul verbale, secondo l'art. 4.1 del Regolamento, "*sancisce le decisioni del comitato*" - il giorno 22 settembre 2008.

◇ • ◇ • ◇ •

La deliberazione del CND e tutti gli atti indicati in epigrafe - la cui illegittimità risulta palese dalle premesse di fatto - merita di essere annullata, per i seguenti motivi di

Diritto

I. Violazione della mozione Tesser-Fiume approvata nella riunione del CND del 10,11 maggio 2007; violazione dell'art. 1, co.

763 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) in relazione all'art. 2, co. 2 del D.lgs. 509/1994; eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria, etc.

1. Come anticipato nelle premesse, il comma 763 dell'art. 1 della L. Finanziaria 2007 - nel sostituire l'art. 3, co. 12, primo e secondo periodo della L. 335/1995 - "*allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994³ la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni*" (all. 2).

E' di tutta evidenza che la sostenibilità nel tempo del sistema di contribuzione e delle relative prestazioni previdenziali ed assistenziali per gli iscritti a qualsiasi gestione previdenziale e quindi anche per gli

³ D. lgs. 509/1994 (Attuazione della delega in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) - Art. 2, comma 2: "*La gestione economico-finanziaria di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale*" (all. 3).

ingegneri ed architetti iscritti ad Inarcassa non può prescindere o, meglio, non può non essere preceduto dalla redazione del Bilancio Tecnico Attuariale (B.T.A.) secondo le indicate previsioni di legge, in quanto i relativi provvedimenti volti ad assicurare il finanziamento del sistema previdenziale devono essere "*coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico*" come recita l'art. 2, co. 2 del D.Lgs. 509/1994 (all. 3).

2. Coerentemente con tale esigenza legale, il CND nella riunione del 10,11 maggio 2007, in relazione al punto 3) dell'O.d.G. "*Sostenibilità: approvazione modifiche statutarie, articoli 7, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 35, 37, 42, e 44*", approvava con 235 voti favorevoli, 7 contrari e 4 astenuti la mozione Tesser-Fiume (all. 5), vale a dire:

- **Mozione "Tesser":** "*che il CDA predisponga la bozza finale comprendendo tutti i documenti, i contributi e le proposte già presentate sia come studio del CDA sia come interventi dei Delegati, entro giugno 2007;*
- che il Presidente di Inarcassa conceda un congruo tempo, non inferiore a giorni trenta, per l'invio di eventuali emendamenti".
- **Mozione "Fiume":** "*condividendo la mozione presentata in oggetto indicata, ritenuto rilevante altresì l'adempimento di norma dettato dal comma 763 della Finanziaria 2007 concernente formazione dei Bilanci Tecnici Attuariali delle Casse Privatizzate, integrano la detta rimozione con la seguente aggiunta:*
- che l'approvazione finale delle modifiche statutarie in discussione avvenga dopo la predisposizione del citato Bilancio Tecnico Attuariale a norma di legge".

3. Il decreto ministeriale indicato nel comma 763 dell'art. 1 della Finanziaria 2007, con il quale vengono determinati i criteri per la redazione del B.T.A. delle gestioni previdenziali e, quindi, di Inarcassa, è stato emanato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, come ricordato in premessa, il 29 novembre 2007 e pubblicato nella G.U. 6 febbraio 2008, n. 31 (all. 6).

Il B.T.A. redatto secondo tale decreto non è stato a tutt'oggi approvato dal CND, tant'è che risulta inserito nell'O.d.G. della riunione del 24 novembre 2008 del medesimo Comitato (all. 23).

Di guisa che tanto la bozza redatta dal C.di A. per le modifiche statutarie e regolamentari in discorso che la deliberazione del CND che ha approvato tali modifiche - oggetto della presente impugnazione - risultano illegittime:

- sia perché adottate in violazione della precedente deliberazione del CND assunta nella riunione del 10 e 11 maggio 2007, con cui il comitato nell'approvare la mozione Tesser-Fiume si era autolimitato nel senso di riservarsi di approvare le modifiche statutarie solo all'esito della approvazione del B.T.A. sulla base dei criteri successivamente indicati nel D.M. 29 novembre 2007;
- sia perché la valutazione delle modifiche statutarie e regolamentari volte ad assicurare sostenibilità nel tempo del sistema contributivo, previdenziale ed assistenziale non può essere legittimamente e logicamente effettuato se l'organo decidente - nel caso, il CND - non ha a sua disposizione lo strumento previsto dalla legge per garanti-

re la stabilità della gestione stessa "per un arco temporale non inferiore a trenta anni" (art. 1 D.M. 29 novembre 2007), vale a dire quel B.T.A. non ancora approvato.

A tale ultimo proposito, è la bozza stessa predisposta dal C. di A. a premettere alla proposta di modifiche che *"il comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge Finanziaria 2007, che dispone che la stabilità delle gestioni previdenziali degli enti privatizzati debba essere ricondotta ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni e che i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine siano adottati tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni"* (all. 8): eppure tanto le proposte ivi contenute che la deliberazione del CND sono state assunte in assenza dello strumento attuariale necessario per siffatta previsione temporale, cioè un B.T.A. redatto secondo il D.M. 29 novembre 2007.

E' bene precisare che il bilancio tecnico al 31 dicembre 2006 predisposto dallo Studio Orrù & Associati, consegnato alla fine del dicembre 2007, non è il B.T.A. redatto secondo i criteri previsti dal ripetuto D.M. 29 novembre 2007, non foss'altro perché quest'ultimo è stato pubblicato nella G.U. del 6 febbraio 2008, più di due mesi dopo la consegna di quel bilancio da parte del consulente.

E, se ancora ve ne fosse bisogno, si ricorda che nel "Promemoria" del Presidente di Inarcassa al CND in data 30 aprile 2008 (all. 24) si legge che *"Alla fine di dicembre 2007, lo Studio Orrù & Associati ha consegnato il nuovo bilancio tecnico 2006, che è stato approvato*

dal Consiglio di Amministrazione il 25 gennaio 2008 e presentato quindi al Comitato Nazionale dei Delegati nell'Assemblea dello scorso 29 febbraio.

Il nuovo bilancio tecnico recepisce gran parte (e non tutte - N.d.R.) delle disposizioni contenute nel decreto 29.11.2007 del Ministero del lavoro sulla 'Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria' pubblicato nella G.U. n. 31 del 6.2.2008".

Il che dimostra, al di là di ogni dubbio, che quel bilancio è stato redatto difformemente ai criteri previsti dal decreto (anche perché lo studio Orrù & Associati, privo di facoltà divinatorie, ha presentato il suo bilancio due mesi prima della pubblicazione del decreto medesimo).

Le modifiche statutarie e regolamentari sono state quindi approvate senza il presupposto legale, cioè il B.T.A. redatto secondo i criteri previsti dal D.M. 29 novembre 2007, a sua volta da approvare da parte del CND, donde la illegittimità in radice dei provvedimenti impugnati.

II. Violazione dell'art. 10.10 del Regolamento delle riunioni del CND; eccesso di potere per difetto di istruttoria; illogicità, etc..

L'articolo in rubrica dispone che "Eventuali emendamenti alla bozza finale devono essere presentati con un **congruo anticipo** indicato dal Presidente di Incarcassa nella convocazione della riunione",

all'evidente fine di consentire ai Delegati di esprimere il loro avviso su tali emendamenti *cognita causa*.

Nell'O.d.G. della riunione del CND del 25, 26 e 27 giugno (all. 7) il termine per la presentazione degli emendamenti via e-mail o via fax è stato fissato per il 20 giugno.

Vale a dire che, in vista della riunione del CND delle ore 9,00 di mercoledì 25 giugno, il termine per inviare gli emendamenti alla Segreteria di Inarcassa è stato fissato per le ore 24 di venerdì 20 giugno.

Conseguentemente:

- ai quei Delegati in possesso di indirizzo e-mail (e solo a questi) gli emendamenti presentati, in numero di 561, sono stati inviati con tale mezzo lunedì 23 giugno, senza però la password dei presentatori, il che ha reso impossibile la loro lettura (v. intervento del Delegato Ing. Sajeva - all. 25);
- a tutti i Delegati (compresi quelli non in possesso di indirizzo e-mail) gli emendamenti in veste cartacea sono stati consegnati materialmente la stessa mattina del 25 giugno, all'inizio della riunione del CND.

Il che è dire che la **totalità** dei Delegati ha avuto modo di apprendere il contenuto dei **561** emendamenti **la mattina stessa dell'assemblea del 25 giugno**, mentre quelli in possesso di indirizzo e-mail li hanno ricevuti **in parte** la mattina di lunedì 23 giugno (non essendo in possesso di alcuna password), cioè due giorni prima dell'assemblea stessa.

L'esame di **561** emendamenti in così importante materia, che deve assicurare l'esistenza in vita della gestione dei prossimi anni, non può avvenire meditamento e compiutamente in due giorni o, più precisamente, **nella stessa giornata** dell'Assemblea, posto che **la totalità dei Delegati ha avuto a disposizione la totalità degli emendamenti** la mattina del 25 giugno 2008.

Il rispetto della norma regolamentare, che richiede un anticipo della presentazione degli emendamenti rispetto alla data dell'Assemblea, proporzionato alla esigenza dei Delegati di esaminare *funditus* gli emendamenti stessi ("*congruo anticipo*"), è stato nella specie palesemente violato, giacché un così grande numero di emendamenti non può essere vagliato con ponderazione da un soggetto normale in due giorni o in poche ore. Del resto, che il numero degli emendamenti presentati fosse notevole era affatto presumibile, data l'importanza ed il disaccordo sulle proposte del C.d.A. che si era manifestato nel corso di ben due anni.

Risulta quindi palese - ed anche in questo caso l'evidenza è tale da render inutile ogni ulteriore dimostrazione - che la norma dell'art. 10.10 del Regolamento è stata violata, impedendo così ai Delegati di esaminare ponderatamente i 561 emendamenti presentati e, in ogni caso, di valutare *cognita causa* l'opportunità o meno di votare a favore delle mozioni Tomasi-Chiovini.

III. Violazione dell'art. 10.4 del Regolamento per le riunioni del CND; eccesso di potere per violazione dei principi generali in punto di votazione degli emendamenti.

L'epigrafato art. 10.4 del Regolamento dispone: «*Gli emendamenti e le mozioni vanno letti e posti in discussione secondo l'ordine di presentazione; nel caso in cui essi riguardino lo stesso argomento, il Presidente dell'Assemblea dà la precedenza a quelli il cui contenuto risulti più distante dal testo originario*».

Il Presidente dell'Assemblea, anziché porre in discussione gli emendamenti presentati dai Delegati dando la precedenza a quelli il cui contenuto risultava più distante da quello della bozza finale (e quindi anche quelli dell'attuale ricorrente), ha messo in discussione (argomento per argomento) le "*mozioni d'ordine*" Tomasi-Chiovini che proponevano "*di trattare e valutare con priorità*" attraverso griglie predeterminate tutti gli emendamenti **dal contenuto più vicino a quello della bozza medesima.**

L'approvazione di tali mozioni d'ordine e la prosecuzione dell'ordine dei lavori attraverso la votazione sugli emendamenti più vicini al contenuto della bozza del CND ha fatto sì che fossero **esclusi dalla discussione e dall'esame dei Delegati tutti gli emendamenti** (circa il 50% e la maggior parte di quelli presentati dal ricorrente) **che prevedevano modifiche più distanti rispetto a quelli previsti dalla bozza finale.**

Di tale *modus procedendi* si è dato riscontro nelle premesse di fatto.

Esso risulta illegittimo, in primo luogo, perché **viola patentemente il citato art. 10.4 del Regolamento** il cui fine è quello di consentire di esaminare le proposte di modifica («emendamenti») al testo

della bozza predisposta dal C.d.A., cominciando da quelle che più si allontanano dal testo proposto, onde permettere l'esame e la votazione da parte di Delegati di tutte le proposte di modifica.

Con il procedimento inverso - verificatosi nella specie - tutte le proposte al di sotto delle soglie indicate nelle varie mozioni Tomasi-Chiovini - le più lontane rispetto al testo della bozza predisposta dal C.d.A. - sono state **eliminate dall'esame e dalla votazione da parte dei Delegati**, in violazione dello spirito e della lettera della norma regolamentare, che impone l'esame di tutti gli emendamenti, possibile solo partendo dai più lontani come parte propositiva dal testo a sua volta proposto dal C.d.A..

In secondo luogo, tale *modus procedendi* risulta **contrario ai principi dell'ordinamento sulla votazione degli emendamenti**.

Il Collegio dei revisori dei conti, in risposta alle rimostranze in proposito dell'Arch. Fiume e di altri Delegati, ha ritenuto che i criteri di priorità previsti dall'art. 10.4 del Regolamento andassero applicati alla sola procedura ordinaria di discussione di cui all'art. 10.2 e non allo speciale iter modificativo delle norme statutarie previsto dall'art. 10.10 (all. **16**).

Orbene, tale interpretazione non solo è errata alla luce di una corretta esegesi dell'art. 10 del Regolamento, ma urta con i principi generali dell'ordinamento, nella specie violati.

Secondo l'art. 102, co. 2 del Regolamento del Senato: "*Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, sono posti ai voti prima i soppressivi e poi gli altri, cominciando da quelli*

che più si allontanano dal testo originario e secondo l'ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso".

Analogamente, l'art. 87, co. 3 del Regolamento della Camera dei Deputati: "*Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi*".

Quindi, è **principio generale dell'ordinamento** quello recepito nell'art. 10.4 del Regolamento, violato nella specie e di cui s'invoca il rispetto: **quando siano presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario.**

Di qui un'ulteriore e, forse, la più grave illegittimità nella formazione della volontà della Assemblea, che ha indotto *a fortiori* l'Assemblea stessa ad approvare le modifiche statutarie e regolamentari proposte dal C.d.A. senza esaminare la maggior parte degli emendamenti difformi presentati dai rappresentanti degli iscritti, i cui diritti statutari sono stati così conculcati.

P.Q.M.

Si chiede l'accoglimento del ricorso, con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese del giudizio.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che, pertanto, sarà pagato un contributo unificato di € 500,00.

* * *

Il presente ricorso viene notificato al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nonché alla Direzione Generale per le Politiche previdenziali quale *litis denunciatio*.

* * *

Roma, 25 novembre 2008

Avv. Giovanni C. Sciacca

Relazione di notifica

(articolo 7 legge 21 gennaio 1994, n. 53)

Cronologico n. _____/2008

Io sottoscritto avv. Giovanni C. Sciacca con studio in Roma, via della Vite n. 7, autorizzato ad avvalermi della facoltà di notifica postale con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 788/2004, ho notificato il suesteso ricorso:

1. alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti - Inarcassa, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Cassa, in 00199 Roma, via Salaria n. 229, inviandone copia che certifico conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r spedita dall'Ufficio Postale di Roma raccomandata n.

Il notificante

Avv. Giovanni C. Sciacca

2. al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in 00186 Roma, Via dei Portoghesi 12, inviandone copia che certifico conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r spedita dall'Ufficio Postale di Roma
raccomandata n.

Il notificante

Avv. Giovanni C. Sciacca

3) al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le Politiche previdenziali, in persona del Direttore Generale pro tempore Prof. Giovanni Geroldi, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione Generale in 001878 Roma, Via Flavia n. 6, inviandone copia che certifico conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r spedita dall'Ufficio Postale di Roma
raccomandata n.

Il notificante

Avv. Giovanni C. Sciacca